



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI

C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 9261611 - 9261628 (Fax)

ORDINANZA

N. 29 DEL 23/04/2025

OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NELLA "CORONA VERDE"

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CUSTODIA E VIGILANZA

Richiamata l'ordinanza n. 23 del 31/03/2025;

Richiamata la domanda del Consorzio Riva Sinistra Stura del 23 aprile 2025, acclarata al protocollo n. 3049/2025, tesa a prorogare la chiusura del tratto di pista ciclopedonale "Corona Verde" al fine di completare i lavori di risanamento spondale e messa in sicurezza del canale di Grosso in Comune di Mathi. LOTTO 1: tratto a monte del nodo idraulico sul Disturba. LOTTO 2: tratto a monte del sifone sul canale Lanzo-Nole. LOTTO 3: sistemazione del versante in frana retrostante il complesso industriale Ahlstrom-Munksjo, nel comune di Mathi, dal 23/04/2025 a fine lavori;

Ritenuto necessario consentire il proseguimento dei lavori anzidetti in condizioni di massima sicurezza per la pubblica incolumità;

Considerato opportuno modificare temporaneamente la viabilità nel tratto interessato ai lavori istituendo un divieto di transito e sosta per tutti i veicoli ed i pedoni percorrenti il tratto della "Corona Verde" sopra citato;

Richiamati gli art. 5 e 7 del vigente C.d.s. e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato lo Statuto comunale

ORDINA

Che dalle ore 15.00 del giorno 23 aprile 2025 sino a fine lavori (prevista presumibilmente per il giorno 16 maggio 2025) venga temporaneamente istituito un divieto di transito e sosta per tutti i veicoli ed i pedoni nel tratto di

pista ciclopedonale “Corona Verde” sito nel comune di Mathi e compreso tra l’ingresso della pista ciclabile in Via Margaria/Fraschetti e l’ingresso sito in via S.Lucia all’altezza dell’Abbadia omonima, al fine di consentire i medesimi in condizioni di massima sicurezza per la pubblica incolumità.

La Ditta appaltatrice Nepote Scavi S.R.L. con sede in via Alle Fabbriche 183 – 10072 Caselle T.se (TO) - tel: 340/0897718, PEC: nepotescavi@cgn.legalmail.it, P.IVA 12309650013 è incaricata del mantenimento della corretta posa di tutta la segnaletica temporanea, di garantire il loro posizionamento per tutta la durata dei lavori, ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada, mantenendo indenne questa pubblica amministrazione da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La Ditta richiedente, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.L. GS. 285/1992 e s.m.i. degli art. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

Gli Agenti di cui all’art. 12 C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della suddetta ordinanza.

A norma dell’art. 8 della stessa legge N° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei previsti termini di legge, così come al M.M.L.L.P.P. in relazione alla segnaletica apposta.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada;

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e inviato al Consorzio Riva Sinistra Stura;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA